

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE CORI LOMBARDIA APS

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare determinate materie statutarie nonché il funzionamento della struttura amministrativa e gestionale dell'Associazione. Ha pertanto funzione di attuazione e di integrazione dei principi generali elencati nello Statuto.

Ogni associato è tenuto a prenderne conoscenza e a rispettarne le norme.

Spetta al Consiglio Direttivo (art 19 dello Statuto dell'Associazione) proporre eventuali modifiche che devono essere ratificate dall'Assemblea dei Soci (art. 15 dello Statuto dell'Associazione che d'ora in poi sarà denominato semplicemente Statuto).

INDICE DELLE MATERIE REGOLATE

- 1) Struttura funzionale dell'Associazione e modalità associativa
- 2) I Distretti Territoriali Provinciali e loro funzioni
- 3) I Presidi Territoriali e loro funzioni
- 4) I Delegati Territoriali Provinciali e modalità elettive
- 5) Gestione delocalizzata delle risorse finanziarie
- 6) La Commissione Artistica
- 7) Concessione di patrocinii
- 8) Operatività del Consiglio Direttivo
- 9) Il Comitato Esecutivo (opzione A e opzione B)
- 10) La quota sociale annuale

1. Struttura Funzionale dell'Associazione

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo, composto dai Delegati territoriali, eletti dall'Assemblea dei Soci (cfr art. 15 dello Statuto).

2. I Distretti (Circoscrizioni) Territoriali Provinciali

L'Associazione opera su tutto il territorio della regione Lombardia, suddivisa, per una capillare ed efficiente operatività, in 12 Distretti (Circoscrizioni) territoriali, corrispondenti alle provincie attualmente esistenti, ovvero:

- 1) Bergamo, con sigla abbreviata BG
- 2) Brescia, con sigla abbreviata BS
- 3) Como, con sigla abbreviata CO
- 4) Cremona, con sigla abbreviata CR
- 5) Lecco, con sigla abbreviata LC
- 6) Lodi, con sigla abbreviata LO
- 7) Mantova, con sigla abbreviata MN
- 8) Milano, con sigla abbreviata MI
- 9) Monza e Brianza, con sigla abbreviata MB
- 10) Pavia, con sigla abbreviata PV
- 11) Sondrio, con sigla abbreviata SO
- 12) Varese, con sigla abbreviata VA

Un Distretto Territoriale provinciale può dirsi regolarmente costituito con la presenza di almeno 1 (uno) coro iscritti all'Associazione. Ogni Distretto territoriale, regolarmente costituito, partecipa al Consiglio Direttivo dell'Associazione con un proprio Delegato territoriale, eletto con le modalità previste da questo regolamento e che assume il ruolo di Consigliere regionale.

I Distretti (Circoscrizioni) territoriali - coordinati dai Presidi Territoriali - non possiedono forma associativa autonoma, ma costituiscono semplici delocalizzazioni dell'Associazione ai fini di una più radicata presenza e attività corrente all'interno delle rispettive aree di residenza geografica.

I Distretti possono riunirsi oltre che per convocazione del Delegato territoriale, anche su iniziativa di un qualunque Presidente di coro iscritto e residente nel territorio. Le riunioni possono svolgersi in qualsiasi modalità, anche telematica.

Ogni coro associato conserva il proprio diritto a essere rappresentato dal proprio Presidente o altro Delegato nelle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione (art. 11 dello Statuto) e di rivolgersi per motivi reputati gravi o urgenti direttamente al Consiglio Direttivo dell'Associazione

3) I Presidi Territoriali

Sono l'anello di raccordo tra la struttura centrale regionale ed il loro distretto di riferimento. Operano in completa collaborazione e trasparente informativa con il Consiglio Direttivo dell'Associazione la quale può se ritenuto opportuno avocare a sé eventi di particolare rilevanza o interesse collettivo per strutturarli con un taglio a più ampio respiro.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano alcune funzioni svolte dai Presidi:

- *mantenere i contatti con gli enti pubblici e privati locali, valorizzando le attività, le manifestazioni e gli eventi svolti o promossi in ambito locale,*
- *promuovere l'acquisizione di nuovi soci sul territorio di riferimento*
- *impegnarsi attivamente nella raccolta sul proprio territorio di contributi economici a sostegno delle attività promosse sia a livello regionale che a livello locale*

Ogni Presidio è costituito dal Delegato Territoriale, che è anche Consigliere Regionale, e dal suo vice, i quali possono avvalersi della libera collaborazione di persone, appartenenti ai cori associati del territorio, disponibili a prestare il loro supporto per il raggiungimento degli scopi associativi ed una migliore riuscita delle iniziative locali.

4) I Delegati Territoriali Provinciali

Ogni Distretto elegge democraticamente al suo interno un Presidio territoriale, nella persona di un Delegato Territoriale (cfr. precedente art 3.) che rappresenterà il Distretto in seno al Consiglio Direttivo Regionale, ed un suo vice.

I Delegato ed il suo vice formano congiuntamente il Presidio territoriale

L'elezione avviene in occasione dell'Assemblea Generale elettiva (prevista da Statuto, art. 17 ogni 3 anni) con liste di candidati specifiche per ogni Distretto. Ogni Coro appartenente al Distretto riceve pertanto in occasione dell'Assemblea elettiva una scheda elettorale

contenente la lista dei candidati del proprio Distretto, all'interno della quale può esprimere fino a un massimo di 2 preferenze.

La votazione avviene a scrutinio segreto, anche con modalità telematica sicura, salvo non sussistessero unicamente solo due candidature già chiare e definite nei ruoli per accordo preventivo tra i candidati.

Le candidature devono essere proposte dalle Associazioni Corali associate (art.10 dello Statuto) e notificate alla Segreteria del Consiglio Regionale entro il termine di 10 giorni antecedenti la data dell'Assemblea elettiva, al fine di consentire la predisposizione e la distribuzione delle schede elettorali specifiche per ogni Distretto.

Per ciascun candidato proposto deve essere fornito un breve profilo di presentazione.

Le operazioni di scrutinio saranno svolte dai tre scrutatori appositamente nominati dall'Assemblea generale.

In caso di raggiungimento di pari numero di voti, ferma restando la possibilità di accordo tra i due primi eletti sulla assunzione dell'incarico (Delegato / Vice), si procederà per sorteggio, curato da una commissione formata dai Presidenti di tre cori del Distretto.

5) Gestione delocalizzata delle risorse finanziarie

Ai Presidi territoriali è concessa una disponibilità annuale di spesa autonoma di regola non superiore al 50% delle quote associative provenienti dal Distretto.

Tale ammontare deve essere investito esclusivamente per attività sul territorio di competenza, per progetti locali e relative spese accessorie, opportunamente giustificate da idonea documentazione.

Tutte le fatture devono comunque essere intestate all'Associazione Regionale e riportare il codice fiscale della stessa e vengono saldate - di regola - direttamente dalla cassa centrale dell'associazione.

Per le piccole spese di limitata entità che, per loro natura, hanno necessità di essere saldate nell'immediato e trovano giustificazione nello scontrino fiscale o ricevuta di pagamento, si potrà ricorrere a uno strumento idoneo (es. carta prepagata) assegnato a ogni 'Presidio Territoriale'.

Il Tesoriere manterrà un registro dedicato a queste partite curando il rispetto della proporzione tra erogazione e fido cassa concesso.

Una volta esaurita la disponibilità assegnata, qualora il Presidio necessitasse di ulteriori risorse finanziarie per attuare altre attività, rivolgerà specifica richiesta al Consiglio Regionale che, valutate le circostanze, potrà accordare eventuali stanziamenti in deroga. Per ogni iniziativa il Presidio territoriale dovrebbe valutare l'opportunità che essa meriti di essere gestita direttamente a livello regionale qualora la sua connotazione o portata la amplifichino in modo significativo.

6) La Commissione Artistica

L'associazione può avvalersi dell'ausilio di una Commissione Artistica, normalmente composta da 5 a 7 membri, che viene nominata dal Consiglio Direttivo fra personalità di riconosciuto valore nel campo musicale e corale, preferibilmente ma non obbligatoriamente attinte dai cori associati, e dura in carica quanto il Consiglio.

Essa è l'organo consultivo su questioni musicali, il cui compito è formulare proposte di carattere programmatico, da presentare almeno due volte all'anno al Consiglio Regionale, e supportare con le proprie competenze tecniche le iniziative del Consiglio Regionale.

La Commissione Artistica elegge al proprio interno un presidente, che avrà la responsabilità di convocare le riunioni della Commissione.

Le riunioni della Commissione Artistica possono anche essere convocate dal Presidente regionale.

La carica di componente della Commissione Artistica è incompatibile con le altre nell'ambito dell'Associazione.

Il Presidente della Commissione Artistica partecipa come consulente tecnico senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e presenza alle Assemblee sociali.

La Commissione Artistica, di regola, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che l'ha nominata.

7) Concessione di patrocini

L'Associazione non concede mai patrocini di natura onerosa né contributi o donazioni a fondo perduto, ma la sua presenza patrocinante è sempre ed esclusivamente di natura morale.

Le iniziative locali promosse dai presidi territoriali provinciali si intendono sempre effettuate dall'associazione regionale e sotto il suo logo. Può essere aggiunta, a margine, l'indicazione "Distretto (Circoscrizione) Territoriale di...(nome provincia)"

Le iniziative promosse dai singoli cori, invece, potranno essere oggetto di patrocinio dietro presentazione di richiesta al Consiglio Regionale, che definirà i criteri per l'assegnazione.

8) Operatività del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce di regola almeno 4 volte l'anno.

Ad esso partecipano senza diritto di voto:

- i Sindaci (se esistenti)
- il Presidente della Commissione Artistica
- e/o altre persone, appositamente invitate, anche se estranee all'Associazione.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato nella redazione dei verbali dal Segretario. Qualora fosse assente il Presidente del Consiglio direttivo, la riunione verrebbe presieduta dal Vice Presidente.

Tutti i membri debbono partecipare alle riunioni del Consiglio e in caso di assenza devono giustificarsi con anticipo.

In tal caso dimissioni o assenza permanente del Delegato Territoriale, il Consiglio surroga il Consigliere con il suo Vice.

I membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti.

La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, ivi incluso il Presidente (o il Vice Presidente).

Le decisioni vengono assunte mediante votazione palese.

Non è ammessa la delega tra Consiglieri.

Un Delegato Territoriale può incaricare solo il suo Vice a partecipare alla riunione in sua vece.

Il Consiglio Direttivo delibera sui rimborsi ai volontari (art. 8 dello Statuto) delle spese effettivamente sostenute e documentate, esclusivamente per le attività da essi svolte in favore dell'associazione, purchè preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso.

Ciascun consigliere è tenuto, su specifico mandato del Consiglio Regionale, a:

- organizzare, in collaborazione con Enti locali, manifestazioni provinciali ed altre eventualmente assegnate dal Consiglio Regionale.
- curare le relazioni con enti pubblici, amministrativi, culturali, artistici, scolastici e turistici del proprio distretto territoriale al fine di stabilire migliori rapporti di collaborazione.
- pubblicizzare l'Associazione e promuovere le nuove affiliazioni.
- svolgere i compiti che gli vengono affidati dal Consiglio Regionale.

9) Il Comitato Esecutivo

Ai fini di una più snella operatività a livello centrale viene istituito un Comitato Esecutivo, costituito dal Presidente e dal Vice Presidente, coadiuvati dal Segretario e dal Tesoriere.

Il Comitato Esecutivo è delegato dal Consiglio Regionale alla realizzazione e gestione delle attività di due specifici ambiti:

- attività artistiche (quali concerti, festival, concorsi)
- attività di formazione

curandone gli aspetti organizzativi e promozionali, oltre che amministrativi e contabili, avvalendosi del supporto operativo della Segreteria Regionale.

E' altresì suo compito predisporre una prima bozza di preventivo delle spese di gestione dell'esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione, ma non può contemplare la redazione del bilancio d'esercizio la cui responsabilità collegiale ricade sul Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può sempre impartire direttive al Comitato Esecutivo e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Ciascun consigliere può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della associazione.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente e si riunisce almeno 1 volta al mese su convocazione del Presidente stesso.

Nell'esercizio ordinario delle sue funzioni esso ha inoltre il compito di dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e curarne l'esecuzione, oltre a curare l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Associazione, riferendo al Consiglio sull'andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo.

Può altresì assumere iniziative nell'interesse generale dell'Associazione e per perseguire gli scopi della medesima.

Può costituire un comitato di redazione per le comunicazioni istituzionali a soci ed esterni, e conferire incarichi per specifiche materie a uno o più dei suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

10) La quota sociale annuale

Il Consiglio Direttivo determina, entro fine ottobre di ogni anno, la quota di iscrizione all'Associazione con le modalità di esazione e di tesseramento.

Se non variata entro tale termine, la quota sociale si intende immutata anche per l'anno successivo così come le modalità di esazione e di tesseramento.

Non è possibile affrancare alcuno dal pagamento della quota sociale.

Possono però essere introdotte differenziazioni di quota per tipologia di coro al fine di favorire ad esempio l'affiliazione di cori giovanili, scolastici o parrocchiali, RSA... ovvero per non penalizzare compagini minime (esempio quartetti). La differenziazione di quota non può assolutamente comportare, per legge, alcuna limitazione di diritti. Tutti i soci devono avere gli stessi diritti e gli stessi doveri, a prescindere dall'importo pagato per la quota associativa

I rinnovi devono essere pienamente formalizzati di regola entro il 31 gennaio dell'anno del tesseramento. Per il rinnovo dell'adesione i soci dovranno servirsi del portale ITALIACORI.IT, secondo le modalità in esso previste.

La richiesta di adesione di un nuovo socio può essere inoltrata in corso d'anno anche informalmente via mail, oppure tramite l'apposito pulsante in homepage del portale ITALIACORI.IT, e si perfezionerà corrispondendo la quota sociale stabilita dal Consiglio direttivo.

11) REGOLE TRANSITORIE

Per il primo anno di attività dell'Associazione, considerata peraltro la possibilità che possano formarsi nuovi Distretti, la delocalizzazione delle risorse finanziarie di cui al punto 5 del presente regolamento, è derogabile su semplice istanza del Presidio di competenza. *Il patrimonio residuo proveniente dalle USCI provinciali che si estinguono confluisce nella disponibilità annuale di spesa autonoma del rispettivo distretto territoriale provinciale di cui al punto 5) Gestione delocalizzata delle risorse finanziarie del presente Regolamento.*

Il presente Regolamento, è stato approvato in data 28 dicembre 2021 e resta in vigore fino a modifica.

Modificato il 2 aprile 2022.

Modificato l'8 luglio 2022.